STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTORI
DI STORIA SALESIANA (=ACSSA)

Preambolo

L'Associazione Cultori di Storia Salesiana (ACSSA), eretta con decreto del Rettor Maggiore della Società di San Francesco di Sales il 9 ottobre 1996, raccoglie cultori e appassionati di storia impegnati in ricerche in ambito salesiano. La sua natura è precisata nello Statuto. Della Presidenza fa parte il direttore dell'Istituto Storico Salesiano (ISS), che garantisce l'attuazione dei progetti ACSSA in stretta collaborazione con l'ISS.

STATUTO

Art. 1.

L'Associazione Cultori di Storia Salesiana ha per scopo di promuovere gli studi sulla storia salesiana, favorendo la ricerca, l'aggiornamento e la collaborazione fra i membri, animando la Famiglia Salesiana sotto il profilo storiografico, divulgando le conoscenze su Don Bosco e sulle Congregazioni, Associazioni, Gruppi che da lui hanno avuto origine, in dialogo con analoghe istituzioni civili e religiose.

Art. 2.

L'ACSSA raggiunge i suoi scopi attraverso:
a. un convegno quinquennale e seminari intermedi
b. incontri dei membri per aree geografiche
c. contributi di studio
d. organizzazione di conferenze, corsi e cicli di lezioni
e. promozione e raccolta di fonti, di memorie scritte, di fotografie, di materiali digitali e online
f. pubblicazione del Bollettino informativo
g. collegamento e collaborazione con altre istituzioni della Famiglia Salesiana
h. ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità statutarie.

Art. 3.

L'ACCSA è stata eretta con decreto del Rettor Maggiore della Società di San Francesco di Sales, don Juan Edmundo Vecchi, in data 9 ottobre 1996. Ha sede in Roma, presso la Casa Generalizia Salesiana, di via della Pisana 1111.

Art. 4.

Il vincolo dell'ACSSA con la Famiglia Salesiana viene assicurato dal Rettor Maggiore tramite un suo delegato.

Art. 5.

Nella progettazione e nell'attuazione delle iniziative, di cui all'art. 2, procede di comune intesa con l'Istituto Storico Salesiano.

Art. 6.

I soci di una particolare area geografica possono costituire una Sezione locale, dotata di un proprio Statuto, previa approvazione della Presidenza.

Art. 7.

1. Soci dell'ACSSA sono coloro che, qualificati in scienze storiche o comunque operanti ai vari livelli di ricerca, studio e interesse salesiano, ne facciano richiesta (previo consenso del superiore per i religiosi) e siano accettati dalla Presidenza. Dove è stata eretta la Sezione locale dell'ACSSA, si udrà il parere dei responsabili.

2. I soci sono tenuti a collaborare con la Presidenza almeno attraverso l'invio di informazioni e di documentazione salesiana.

Art. 8.

1. L'ACSSA è retta dalla Presidenza, composta dal Presidente, il Segretario-Tesoriere, otto soci e il direttore dell'Istituto Storico Salesiano.
2. Salvo quest'ultimo, tutti i membri della Presidenza sono eletti dall'Assemblea dei soci in occasione del convegno quinquennale (di cui all'art. 2) senza specificazione di ruoli, che vengono assegnati mediante elezione all'interno della Presidenza medesima e approvati dal Rettor Maggiore.
3. Per l'elezione della Presidenza, i soci presenti di ogni continente propongono all'Assemblea il doppio dei nomi eleggibili (es. 4 per eleggere 2 consiglieri in rappresentanza dell'Africa, 4 per 2 dell'America, 4 per 2 dell'Asia e Oceania, 8 per 4 dell' Europa).
4. Compiti della Presidenza sono il coordinamento dell'attività dell'Associazione, l'ammissione dei soci, la soluzione dei casi dubbi di applicazione dello Statuto, l'esame dei bilanci economici, la promozione e/o il patrocinio di iniziative locali. I membri della Presidenza, secondo l'appartenenza geografica, si assumono la responsabilità di organizzare i seminari continentali intermedi.
5. I membri della Presidenza durano in carica cinque anni dall'elezione e possono essere confermati. In caso di dimissioni o di impedimento la Presidenza coopta un membro dell'area interessata fino alla scadenza del mandato.

Art. 9.

1. La gestione economica dell'ACSSA, affidata al Tesoriere sotto la responsabilità del Presidente, è condotta di intesa col delegato del Rettor Maggiore.
2. La tassa annuale è fissata in euro e dollari.

Art. 10.

L'aggiornamento del sito, il Bollettino di Informazione annuale e altre modalità di comunicazione, sotto la responsabilità del Segretario, assicurano il necessario collegamento con la Presidenza e tra i membri dell'ACSSA.

Art. 11.

Ogni modifica al presente Statuto deve essere proposta dalla Presidenza, accettata dall'Assemblea generale e approvata dal Rettor Maggiore.

Art. 12.

Il presente Statuto è stato approvato dal Rettor Maggiore della Società di San Francesco di Sales, don Ángel Fernández Artime, in **data 24 maggio 2016**.

Rettor Maggiore

SOCIETÀ DI SAN FRANCESCO DI SALES - IL RETTOR MAGGIORE -